



COMUNE DI GATTATICO

Provincia di Reggio Emilia

Servizio Servizi alla Persona

Piazza Cervi, 34
CAP 42043
Tel. 0522-477912
Fax 0522-678794

P.I. 00473350353

Convenzione per la concessione in gestione ed uso dei campi da calcio siti a Praticello di Gattatico (RE)

L'anno 2025, addì _____, del mese di _____, nella sede comunale di Gattatico, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il COMUNE DI GATTATICO, con sede in Gattatico (RE), Piazza Cervi 34, Codice Fiscale n. 00473350353, rappresentato dalla Dott.ssa Carolina Borelli in qualità di Responsabile del 1° Settore, nominata con decreto a firma del Sindaco, con atto comunale n. 6918 del 28/06/2024, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Gattatico, in seguito denominato "Comune di Gattatico" o "concedente";

E

_____, con sede legale a _____ in via _____
P.IVA/C.F. _____, legalmente rappresentata da Presidente dell'Associazione, sig/sig.ra _____ nato/a a _____ il _____, tel.: _____,

e-mail: in seguito denominata "concessionario";

Premesso che il Comune di Gattatico è proprietario degli impianti sportivi dedicati al calcio del Capoluogo classificato ai sensi del vigente Regolamento comunale come impianto sportivo di interesse primario;

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ ed alla successiva determinazione del Responsabile del 1° Settore n. ____ del _____ con cui è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione dell'impianto succitato, come sopra individuato come concessionario a seguito di manifestazione d'interesse;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità, identificazione degli impianti sportivi ed oggetto della Concessione

Il Comune di Gattatico affida in gestione all'Associazione Sportiva come in premessa identificata e denominata concessionario i seguenti impianti sportivi:

Impianto sportivo comunale sito in via Valle, 6 a Praticello di Gattatico (RE).

Si tratta di un campo da calcio, omologato per partite del settore dilettantistico; al terreno di gioco sono annessi: un edificio, adibito a spogliatoi e servizi; una tribuna coperta, atta ad ospitare circa 250 spettatori; un'ampia area verde attorno al terreno di gioco che raccorda altre strutture sportive e edifici scolastici compresi nell'area.

Impianto sportivo per il gioco calcio sito in via Maria Cervi a Praticello di Gattatico (RE).

Si tratta di quattro campi da calcio di cui: uno recintato, omologato per partite del settore dilettantistico; un secondo, non recintato, ma dotato di impianto d'illuminazione, utilizzato per gli

allenamenti; un terzo in erba sintetica, dotato di impianto di illuminazione; un quarto, recintato, utilizzato per le partite di calcio a sette giocatori dei campionati giovanili.

A questi terreni di gioco sono annessi: un prefabbricato adibito a spogliatoio.

Nell'allegato 1 si trova estratto di mappa catastale ed elenco strutture e attrezzature di proprietà del concedente presenti nell'impianto sportivo di via Valle.

Nell'allegato 2 si trova estratto di mappa catastale ed elenco strutture ed attrezzature di proprietà del concedente dell'impianto sportivo di via Maria Cervi.

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.

La gestione dovrà assicurare la salvaguardia e il funzionamento dei suddetti impianti sportivi alle condizioni stabilite nel presente atto, nella L.R. n. 8 del 11/05/2015 e nel Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/1999 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25/2024 in seguito denominato "regolamento".

La gestione dell'impianto dovrà altresì assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva sul territorio e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport.

Art. 2 - Proprietà dell'impianto sportivo

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente (elenco presente negli allegati 1 e 2).

Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene immobile, di cui il concessionario riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno dell'impianto sportivo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente. L'esercizio della gestione delle attrezzature ed impianti di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Le autorizzazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria nonché per eventuali migliorie di cui all'art. 10 della presente Convenzione, saranno rilasciate al concessionario previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente. A tal fine la presente Convenzione costituisce delega per il concessionario a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

Art. 3 - Durata della concessione

La presente Convenzione avrà la durata di anni due con possibilità di rinnovo per altri due anni, con decorrenza da _____.

La durata del contratto può essere prorogata fino ad una durata massima di 20 anni in ragione degli interventi migliorativi proposti in sede di offerta, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 8/2015, e/o nel caso di migliorie come previsto dal successivo art. 10 (1 ulteriore anno ogni 5.000,00 € di spesa).

La Convenzione può essere prorogata e/o rinnovata con espresso provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 4 - Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo

La consegna dell'impianto da parte del concedente al concessionario avverrà entro 20 giorni dalla firma della presente Convenzione con apposito verbale di consegna e di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti.

Al termine della Convenzione quindi l'impianto sportivo ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale nello stato di efficienza e funzionalità in cui si trovava al momento della consegna, salvo il naturale deperimento dovuto al passare del tempo e all'uso.

È fatto divieto al concessionario di effettuare modifiche agli impianti ed agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente.

Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi

mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

Art. 5 – Criteri d'uso dell'impianto sportivo

Ai sensi della L.R. n. 8/2015, art. 27, comma 5 e in accordo con il regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali (allegato 3), l'utilizzo dell'impianto sportivo per quel che riguarda tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, sono definite dal concessionario in un apposito documento "Piano di Utilizzo" da consegnare alla stipula della Convenzione.

È a carico del concessionario la pulizia, delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali, dei servizi e il mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde presenti nell'area dell'impianto.

Il concessionario deve garantire le misure igienico - sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi, facendo in modo che la struttura si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità. È fatto divieto al concessionario di utilizzare l'impianto sportivo per attività non preventivamente autorizzate dal concedente.

Art. 6 – Utenze

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alle utenze di acqua e luce.

Sono a carico del concedente gli oneri relativi al gas.

Art. 7 – Condizioni giuridiche della gestione dell'impianto sportivo

Sono a carico del concessionario:

- la custodia e la sorveglianza dell'impianto sportivo, che con il presente atto il concedente affida, nonché la sua manutenzione ordinaria come specificato all'art. 9;

- la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro ivi esistente. Allo scopo di assicurare tali servizi le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il concessionario dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta;

- il controllo sul regolare utilizzo degli impianti, delle aree sportive e delle eventuali aree di libera utenza volto ad impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il concessionario è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente Convenzione. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, il concessionario dovrà comunicarlo immediatamente e per iscritto al concedente e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;

- l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e pertanto il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge n. 19 del 27/01/1963, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;

- il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità del concedente, nonché delle norme di utilizzo di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

Art. 8 – Condizioni economiche della gestione dell'impianto sportivo

Per l'uso previsto con la presente Convenzione e tenuto conto che è oggetto della stessa un servizio con forte valenza sociale come previsto dallo Statuto comunale e dal Regolamento vigente in materia di Sport, a fronte della necessità di conseguire l'equilibrio economico-finanziario nella gestione dell'impianto sportivo non si pone in carico al concessionario alcun canone di gestione;

Si prevede la possibilità di un contributo a sostegno della gestione al concessionario nell'ambito della procedura di assegnazione annuale di contributi ordinari/straordinari alle associazioni sportive affiliate alle federazioni di competenza.

Per ogni anno, entro il giorno 31 OTTOBRE di ogni anno, il concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Sport il rendiconto annuale che consiste in una relazione dettagliata dell'anno sportivo appena trascorso con i seguenti dati:

- numero di squadre che utilizzano l'impianto sportivo con l'indicazione del numero di residenti nel Comune di Gattatico;
- bilancio consuntivo di gestione.

Qualora il Presidente dell'associazione sportiva costituente il concessionario, sia sostituito per qualsiasi ragione con altro Presidente, quest'ultimo si rende obbligato ad osservare, in virtù della carica acquisita, le condizioni contenute nella presente Convenzione e dare al concedente comunicazione scritta presentando il verbale di nuova nomina.

Art. 9 - Manutenzione dell'immobile e pertinenze

Si intende per "manutenzione ordinaria" quell'intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:

- preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili il concessionario dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta;
- necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate.

A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d'atto del deterioramento e/o danneggiamento e l'inizio dei lavori, se non per quanto necessario all'approntamento e all'organizzazione degli stessi.

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione e ripristino di parti e attrezzature fuori uso per azioni vandaliche o comportamenti non civili da parte di terzi, qualora il concessionario dimostri di avere sorvegliato, vigilato e custodito le strutture esterne, interne, gli impianti e le aree pertinenti. Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell'esecuzione della presente Convenzione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del concessionario.

Si intende per "manutenzione straordinaria" ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. È altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario può effettuare interventi di manutenzione straordinaria previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. Una volta ultimati i lavori, e dopo la consegna dei certificati di conformità degli impianti, l'ufficio competente accerterà la regolare esecuzione degli stessi. Contestualmente all'approvazione degli interventi viene altresì stabilita l'entità del contributo da riconoscere al concessionario per detti interventi.

È fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dal concessionario il concedente può riconoscere un rimborso della spesa entro la misura massima del 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Art. 10 – Migliorie

Il concessionario, qualora ne riscontri l'opportunità, potrà dare corso ad interventi di miglioria, ossia interventi che non sono ricompresi nella definizione di manutenzioni straordinaria e/o negli interventi migliorativi proposti in sede di offerta, volti quindi a prevenire, riparare, ripristinare o adeguare un'opera alla normativa, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia, in particolare dal D. Lgs. n. 36/2023.

Questi interventi, una volta approvati dalla Giunta Comunale, possono essere ricompresi fra le opere grazie alle quali il concessionario può richiedere un prolungamento della durata del contratto, come specificato all'art. 3 della presente Convenzione; in tal caso il concessionario dovrà presentare all'Ufficio Sport per idonea verifica, il consuntivo delle spese sostenute accompagnato da idonea documentazione comprovante le stesse.

All'interno della voce "miglioria" sono ricomprese attrezzature e installazioni che possono costituire elementi di richiamo e incentivanti dell'aggregazione e/o comunque ritenuti tali dall'Amministrazione Comunale. Anche per l'installazione di attrezzature dovrà essere seguito ogni adempimento definito dalle normative vigenti in materia.

Il concedente potrà riconoscere al concessionario, in alternativa al prolungamento della durata della concessione, una contribuzione per la miglioria apportata, fino a un rimborso massimo della spesa in misura pari al 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventerà di proprietà del concedente e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al concessionario.

Art. 11 - Poteri e obblighi del concedente

Il concedente, attraverso l'Ufficio Sport, esercita il controllo del rispetto delle clausole di contratto.

Al concedente, o a un suo delegato, è consentito l'accesso per verificare il mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione dell'impianto sportivo, nonché all'osservanza della presente Convenzione e della normativa vigente.

In caso di contestazioni l'Ufficio Sport inoltrerà al concessionario apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine prefissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all'applicazione delle penalità stabilite.

Art. 12 – Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici

Dal rendiconto annuale di cui all'art. 8 deve risultare ogni elemento utile per quantificare compiutamente costi e benefici della gestione dell'impianto sportivo. L'Ufficio Sport peraltro potrà adottare ogni ulteriore forma ritenuta necessaria per monitorare detti costi e benefici; il gestore per le predette finalità si impegna a fornire all'Ufficio Sport ogni documento e/o informazione utile.

Art. 13 – Riserve

Il concedente si riserva di usufruire gratuitamente, direttamente o in concessione a terzi, l'uso dell'impianto sportivo, anche per manifestazione di natura non sportiva, per un massimo di 5 giornate annue, ovvero 10 mezze giornate annue, con congruo preavviso, non inferiore a 10 giorni, al fine di non arrecare pregiudizio alle attività del concessionario.

Il concedente si riserva di sospendere o rinviare, per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo, qualsiasi attività o manifestazione programmata nell'impianto sportivo che è di sua proprietà.

Art. 14 - Pubblicità e segnaletica

Il concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno dell'impianto sportivo, inoltre, in linea generale non deve essere contundente, in regola con le norme dell'antifortunistica ed installata in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva e da non essere utilizzata in modo improprio.

Il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, ogni documento che riguarda la conduzione societaria (statuti, cariche sociali ecc.) e qualsiasi documento informativo sulla conduzione dell'impianto sportivo.

Art. 15 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà, a pena di decadenza, cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente Convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun impianto sportivo potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, se non previo espresso consenso scritto da parte del concedente.

Art. 16 – Servizi di supporto

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto sportivo ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), Legge 25 agosto 1991 n. 287.

Il concessionario dovrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme vigenti in materia, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti.

Eventuali utili devono essere devoluti completamente a favore dell'attività sportiva del concessionario.

Il concessionario può istituire servizi di supporto come l'installazione di distributori automatici; a tal fine il concessionario dovrà acquisire il preventivo parere positivo dell'Ufficio Sport, anche in riferimento allo spazio da adibire a punto ristoro, nonché eventuali certificati ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Gli introiti derivanti dal canone annuo per l'utilizzo degli spazi concessi per la collocazione di distributori automatici dovranno risultare nel rendiconto di gestione quali introiti a parziale copertura dei costi di gestione. Stessa procedura vale comunque per altri servizi di supporto. Eventuali autorizzazioni ottenute per i servizi di supporto sono operanti limitatamente al periodo di gestione e non sono trasferibili essendo vincolate alla durata temporale e alla validità della presente Convenzione.

In nessun modo, concluso il presente rapporto contrattuale, l'esercizio dei servizi di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi dei servizi di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere la rimozione e messa in pristino a spesa del concessionario.

Il gestore si obbliga a tenere il concedente sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Art. 17 - Inadempienze – Risoluzioni – Decadenza e Recesso

In generale l'inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente Convenzione, può comportare la risoluzione della stessa.

Il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni, quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti, rilevato dal 3° Settore – Servizi Tecnici;
- il concessionario ha commesso gravi inadempimenti della Convenzione o reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente Convenzione, specialmente in materia di sicurezza;
- la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene dell'impianto;

– utilizzo da parte di terzi non preventivamente autorizzato dal Comune.

In caso di risoluzione della Convenzione, il concessionario dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso motivato di almeno sei mesi, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco; in tal caso il concedente tratterà dal contributo per la gestione quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dal concessionario ed in ogni caso, non darà corso all'erogazione del contributo prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi o di obbligazioni precedenti.

Art. 18 – Diritto di revoca da parte del Comune

Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della Convenzione, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto sportivo al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune stesso sarà indicato e che non potrà essere inferiore a due mesi e che al concessionario medesimo non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

Art. 19 - Responsabilità e Assicurazioni

Il concessionario sottoscrivendo la presente Convenzione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della Convenzione.

Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al concessionario quale soggetto giuridico.

E' fatto obbligo al concessionario la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, riferita all'impianto sportivo oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente Convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione dell'impianto sportivo.

Tale polizza dovrà essere operante per tutta la durata della Convenzione, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione, ed è stata stipulata con la compagnia di assicurazione _____ ed ha le seguenti caratteristiche:

- massimale unico non inferiore a € _____;
- coprire tutte le attività svolte dal concessionario, nulla eccettuato o escluso;
- il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il concedente devono espressamente ricoprire la qualifica di terzo.

E' fatto obbligo al concessionario ha stipulato una polizza infortuni a favore dei propri tesserati e collaboratori che utilizzano l'impianto in gestione, con un massimale di € _____

Il concessionario si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto.

Art. 20 - Spese di stipulazione contrattuale

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso saranno a carico del concessionario.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, il concedente e il concessionario sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 22 - Foro delle Controversie

Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile nell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010.

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:

Allegato 1 - estratto di mappa catastale ed elenco strutture ed attrezzature di proprietà del concedente presenti nell'impianto sportivo di via Valle;

Allegato 2 - estratto di mappa catastale ed elenco strutture ed attrezzature di proprietà del concedente dell'impianto sportivo di via Maria Cervi;

Allegato 3 - Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunale e successiva modifica;

che le parti sottoscrivono per la piena e incondizionata accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gattatico (RE), li _____

Il Concedente _____

Il Concessionario _____